



Decreto Rettorale **Rep. n.** **Prot. n.** **Tit.** **del**
Indizione delle elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico

Il Rettore

CONSIDERATO che il 30 settembre 2018 scadrà il mandato delle componenti elettive del Senato Accademico, in carica per il triennio accademico 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.

VISTO lo statuto emanato con decreto rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435, modificato, da ultimo, con decreto rettorale 14 luglio 2017 n. 1176 e, in particolare, l'art. 17, comma 1, relativo alle rappresentanze che compongono il senato accademico.

VISTO il regolamento generale emanato con decreto rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 modificato, da ultimo, con decreto rettorale 9 agosto 2017 n. 1314 e, in particolare, il Titolo V, capo II, contenente le norme elettorali relative all'elezione del senato accademico.

VISTO l'art. 25 del regolamento generale di ateneo relativo alla possibilità di svolgere le elezioni in modalità informatiche *“secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia”*;

CONSIDERATO che le macro aree scientifico disciplinari, individuate ai sensi dell'art. 64 dello statuto, sono: scienze giuridiche ed economiche, scienze umane, scienze della vita e della salute, scienze naturali e ingegneristiche.

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera b) dello statuto in merito alla rappresentanza dei direttori di dipartimento in Senato Accademico: *“[...] Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di dipartimento fanno parte del senato accademico”*.

CONSIDERATO che il numero dei dipartimenti istituiti in ateneo è pari a dodici e che, pertanto, tutti i rispettivi direttori faranno parte del senato accademico senza necessità di ricorrere ad elezioni.

TENUTO CONTO che in data 29, 30 e 31 maggio 2018 si sono svolte le elezioni studentesche e che i rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico entreranno in carica il 1° ottobre 2018.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del regolamento generale di ateneo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive del senato accademico devono essere indette novanta giorni prima della scadenza degli attuali componenti per una data successiva di non meno di settantacinque e non più di ottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione.

decreta

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del senato accademico, per il triennio accademico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
2. Le votazioni si svolgeranno con modalità informatica secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Art. 2 - Calendario delle votazioni

1. Le votazioni avranno luogo con il seguente calendario:
dalle ore 9.00 di mercoledì 19 settembre alle ore 14.00 di giovedì 20 settembre 2018.

Art. 3 - Componenti elettive

1. Le componenti da eleggersi nel senato accademico sono:
 - a) un rappresentante dei professori associati per ciascuna macro area;
 - b) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna macro area;
 - c) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.



2. I rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto.
2. E' escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato. E' altresì escluso dall'elettorato passivo il personale che, alla data delle elezioni, risulta aver svolto due mandati consecutivi.
3. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
4. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 - Liste degli elettori

1. Le liste elettorali saranno compilate a cura dell'Area Affari Generali e Istituzionali e rese pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di ateneo **entro e non oltre lunedì 20 agosto 2018**. Saranno consultabili accedendo direttamente dall'apposito link sulla home page di ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla commissione elettorale di cui al successivo art. 11 che decide immediatamente sull'ammissione al voto.

Art. 6 - Incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità alla carica di componente del Senato Accademico sono disciplinate dall'art. 61 dello statuto. In particolare, i componenti del Senato Accademico non possono:
 - a) ricoprire la carica di presidente di scuola e di direttore di scuola di specializzazione;
 - b) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;
 - c) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel ministero e nell'ANVUR.
2. Qualora risulti eletto un docente a tempo definito questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
3. È fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore, compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 7 - Candidature

1. La candidatura alla carica di componente del senato accademico deve essere presentata per iscritto e corredata dal curriculum vitae presso la sede della commissione elettorale centrale (ufficio elettorale - Area Affari Generali e Istituzionali, Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona) oppure inviata, esclusivamente in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@ateneo.univr.it **entro le ore 13.00 di lunedì 10 settembre 2018**.
2. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento mediante atto scritto depositato presso la sede della commissione elettorale centrale, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di ateneo.



Art. 8 - Modalità di votazione

1. Le votazioni si svolgeranno con modalità informatica secondo le seguenti indicazioni:
 - **lunedì 17 settembre 2018** gli aventi diritto al voto riceveranno all'indirizzo della propria posta istituzionale una mail con le credenziali di voto (username = codice fiscale + password = codice alfanumerico) ed il link cui accedere per effettuare la votazione.
2. Sarà possibile votare per tutto il periodo di votazione stabilito **dalle ore 9.00 di mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 14.00 di giovedì 20 settembre 2018**:
 - da qualsiasi desktop (PC) e dispositivo mobile (smartphone e tablet);
 - dal desktop (PC) in dotazione presso la propria postazione lavorativa;
 - da qualsiasi altro desktop (PC) di Ateneo (ad es. presso i laboratori informatici).

Art. 9 - Espressione del voto

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del regolamento generale di ateneo, *“nel caso in cui debba essere eletto più di un rappresentante, ogni avente diritto al voto può votare per non più di un terzo dei nominativi da eleggere, con eventuale arrotondamento all'unità superiore”*. Pertanto le preferenze che si possono esprimere sono:
 - n. 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati;
 - n. 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori;
 - n. 2 preferenze per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Art. 10 - Servizio di assistenza e supporto

1. Durante i giorni di votazione è assicurato un servizio di assistenza – help desk per qualsiasi esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche. Gli elettori possono accedervi dalla homepage del portale di ateneo cliccando sull'apposito banner “elezioni di ateneo” o direttamente dal seguente link: <https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe>
2. Il servizio di assistenza viene garantito durante i giorni di votazione nei seguenti orari:
 - mercoledì 19 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
 - giovedì 30 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

Art. 11 - Commissione elettorale centrale

1. Con successivo apposito decreto sarà costituita la commissione elettorale centrale.
2. La commissione elettorale centrale ha sede presso l'ufficio elettorale - Area Affari Generali e Istituzionali, Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere n. 8 – 37129 Verona (tel. 045.802.8282 – email: ufficio.elettorale@ateneo.univr.it).

Art. 12 – Proclamazione degli eletti

Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di ruolo.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito delle procedure elettorali l'Università degli Studi di Verona tratterà tutti i dati personali, raccolti direttamente presso gli interessati, nel rispetto del “Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

Il trattamento ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato, dall'università, in quanto titolare del trattamento, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge: non oltre 120 giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti; decorso tale termine, tutti i dati personali raccolti e gestiti saranno cancellati e resi completamente indisponibili.



Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, tali dati potranno essere comunicati al seguente responsabile del trattamento, nominato dall'Università degli Studi di Verona: Id Technology S.r.l., Via San Senatore 10, 20122 Milano, C.F. e P. IVA 1124066015, telefono 028051131, e-mail contact@idtech.it, PEC idtech@legalmail.it.

Incaricati dei relativi trattamenti, ai sensi del citato regolamento europeo 2016/679, art. 29, oltre ai dipendenti degli uffici direttamente coinvolti, sono tutti i membri della commissione elettorale centrale.

Art. 14 - Equiparazioni

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, dello Statuto si intendono per:

- “docenti”: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;
- “professori”: gli ordinari, gli associati;
- “ricercatori”: anche i ricercatori tempo determinato;
- “personale tecnico e amministrativo”, tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

IL RETTORE
(Prof. Nicola Sartor)